

ASSOCIAZIONE MUS.E
TESTO A FRONTE STATUTO VIGENTE – PROPOSTA MODIFICA

A	B
Statuto vigente TITOLO II ASSOCIATI – QUOTE SOCIALI Articolo 4	Proposta modifica TITOLO II ASSOCIATI – QUOTE SOCIALI Articolo 4
<p>Soci Ordinari dell'Associazione, facenti parte della compagine associativa, possono essere, oltre agli Enti promotori, altri Comuni o Amministrazioni pubbliche nonché Associazioni e Fondazioni pubbliche e private che ne condividano gli scopi e accettino il presente Statuto e tutti i diritti e obblighi dallo stesso previsti.</p> <p>I soci Ordinari vengono ammessi dal Consiglio Direttivo su apposita domanda e sono tenuti al pagamento della quota associativa annua stabilita dal Consiglio Direttivo.</p> <p>Il Consiglio Direttivo potrà attribuire, a suo insindacabile giudizio, il titolo di socio Sostenitore a persone fisiche, giuridiche, o altri organismi od enti che conferiscano contributo finanziario di particolare rilevanza all'Associazione. I soci Sostenitori non hanno alcun obbligo o diritto derivante dallo Statuto della Associazione. Possono assistere alle Assemblee.</p> <p>I nominativi dei soci Sostenitori sono iscritti in appositi elenchi tenuti dalla Associazione.</p>	<p>Fatto salvo quanto previsto ai paragrafi seguenti, soci Ordinari dell'Associazione, facenti parte della compagine associativa, possono essere, oltre agli Enti promotori, altri Comuni o Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, c. 2 D. Lgs. 165/2001 nonché Associazioni e Fondazioni pubbliche e private che ne condividano gli scopi e accettino il presente Statuto e tutti i diritti e obblighi dallo stesso previsti.</p> <p>I soci Ordinari vengono ammessi dal Consiglio Direttivo su apposita domanda e sono tenuti al pagamento della quota associativa annua stabilita dal Consiglio Direttivo.</p> <p>Fermo restando quanto previsto nei paragrafi precedenti, il Consiglio Direttivo potrà attribuire, a suo insindacabile giudizio, il titolo di socio Sostenitore a persone fisiche, giuridiche, o altri organismi od enti che conferiscano contributo finanziario di particolare rilevanza all'Associazione. I soci Sostenitori non hanno alcun obbligo o diritto derivante dallo Statuto della Associazione. Possono assistere alle Assemblee.</p> <p>I nominativi dei soci Sostenitori sono iscritti in appositi elenchi tenuti dalla Associazione.</p>
CONSIGLIO DIRETTIVO E PRESIDENTE Articolo 12	CONSIGLIO DIRETTIVO E PRESIDENTE Articolo 12
<p>La direzione, amministrazione e gestione dell'Associazione sono affidate al Consiglio Direttivo.</p> <p>Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea, con una composizione da tre a cinque membri, su designazione degli associati.</p>	<p>La direzione, amministrazione e gestione dell'Associazione sono affidate al Consiglio Direttivo.</p> <p>Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea, ed è composto da tre membri designati uno dal Comune di Firenze, uno dalla Città Metropolitana di Firenze e uno di comune intesa dalle altre Amministrazioni Pubbliche socie, in rappresentanza di tutte queste ultime. con una composizione da tre a cinque membri, su designazione degli associati.</p> <p>Nel caso in cui il Comune di Firenze e la Città</p>

<p>Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione senza limitazione alcuna ad eccezione di ciò che per legge e Statuto è espressamente riservato all'Assemblea e degli atti che comportino iscrizioni e trascrizioni nei pubblici registri per i quali è necessaria la deliberazione dell'Assemblea.</p> <p>In particolare il Consiglio Direttivo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - redige annualmente il rendiconto da sottoporre all' approvazione dell'Assemblea secondo le scadenze dell'articolo 9 e lo invia tempestivamente al Collegio dei Revisori per la redazione del parere di pertinenza; - definisce, entro il mese di ottobre di ogni anno, la proposta del programma delle attività dell'Associazione per l'anno successivo indicando la previsione delle risorse per farvi fronte compresi eventuali contributi dei soci Ordinari, e la trasmette a quest'ultimi per valutazioni ed eventuali osservazioni; - redige, sulla base del programma e degli esiti di quanto sopra, il piano preventivo economico-finanziario da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea sempre secondo quanto previsto al precedente articolo 9. <p>Il Consiglio elegge al suo interno il Presidente. In caso di assenza o impedimento del Presidente le sue funzioni sono svolte dal consigliere più anziano di età.</p> <p>Il Consiglio dura in carica tre anni e i membri sono rieleggibili per una sola volta. Nel caso in cui, nel suddetto termine, vengano a cessare dalla carica uno o più dei membri, il Consiglio Direttivo può procedere per cooptazione alla nomina di nuovi consiglieri su designazione del socio o dei soci che avevano espresso il consigliere cessato. I consiglieri cooptati rimangano in carica per il tempo che avrebbero dovuto rimanervi quelli sostituiti.</p> <p>Qualora, per qualsiasi causa, cessi dalla carica la maggioranza dei componenti il Consiglio Direttivo, l'intero Consiglio si riterrà decaduto; i Consiglieri rimasti in carica eserciteranno l'ordinaria gestione ed espletteranno le procedure per il rinnovo del Consiglio secondo le norme del presente statuto.</p> <p>La mancata partecipazione, senza motivo, ad</p>	<p>Metropolitana di Firenze risultassero unici associati, al Comune di Firenze spetterà la designazione di due membri e alla Città Metropolitana la designazione di un membro.</p> <p>Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione senza limitazione alcuna ad eccezione di ciò che per legge e Statuto è espressamente riservato all'Assemblea e degli atti che comportino iscrizioni e trascrizioni nei pubblici registri per i quali è necessaria la deliberazione dell'Assemblea.</p> <p>In particolare il Consiglio Direttivo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - redige annualmente il rendiconto da sottoporre all' approvazione dell'Assemblea secondo le scadenze dell'articolo 9 e lo invia tempestivamente al Collegio dei Revisori per la redazione del parere di pertinenza; - definisce, entro il mese di ottobre di ogni anno, la proposta del programma delle attività dell'Associazione per l'anno successivo indicando la previsione delle risorse per farvi fronte compresi eventuali contributi dei soci Ordinari, e la trasmette a quest'ultimi per valutazioni ed eventuali osservazioni; - redige, sulla base del programma e degli esiti di quanto sopra, il piano preventivo economico-finanziario da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea sempre secondo quanto previsto al precedente articolo 9. <p>Il Consiglio elegge al suo interno il Presidente. In caso di assenza o impedimento del Presidente le sue funzioni sono svolte dal consigliere più anziano di età.</p> <p>Il Consiglio dura in carica tre anni e i membri sono rieleggibili per una sola volta. Nel caso in cui, nel suddetto termine, vengano a cessare dalla carica uno o più dei membri, il Consiglio Direttivo può procedere per cooptazione alla nomina di nuovi consiglieri su designazione del socio o dei soci che avevano espresso il consigliere cessato. I consiglieri cooptati rimangano in carica per il tempo che avrebbero dovuto rimanervi quelli sostituiti.</p> <p>Qualora, per qualsiasi causa, cessi dalla carica la maggioranza dei componenti il Consiglio Direttivo, l'intero Consiglio si riterrà decaduto; i Consiglieri rimasti in carica eserciteranno l'ordinaria gestione ed espletteranno le procedure per il rinnovo del Consiglio secondo le norme del presente statuto.</p> <p>La mancata partecipazione, senza motivo, ad</p>
--	--

<p>almeno tre consigli di un consigliere comporta la sua automatica decadenza dalla carica.</p>	<p>almeno tre consigli di un consigliere comporta la sua automatica decadenza dalla carica.</p>
<p style="text-align: center;">RAPPORTI CON GLI ASSOCIATI Articolo 17</p> <p>I Comuni e gli altri enti pubblici locali associati, qualora affidino attività e servizi in gestione all'Associazione ai sensi dell'Articolo 14 comma 3 della L.R.T. 21/2010, definiscono, nei contratti o convenzioni di servizio, forme di controllo sull'attività dell'Associazione, con particolare riguardo a quelle rivolte all'offerta e produzione dei servizi di che trattasi, del tipo di quello esercitato sui propri uffici interni.</p> <p>Il Consiglio Direttivo è comunque tenuto a relazionare in modo analitico all'Assemblea degli associati, in occasione dell'approvazione del rendiconto annuo, sull'andamento e i risultati delle attività svolte a seguito e nell'ambito dei contratti di cui al comma suddetto, oltre che della restante attività istituzionale dell'Associazione svolta di iniziativa.</p>	<p style="text-align: center;">RAPPORTI CON GLI ASSOCIATI Articolo 17</p> <p>I Comuni e gli altri enti pubblici locali associati, qualora affidino attività e servizi in gestione all'Associazione ai sensi della normativa vigente dell'Articolo 14 comma 3 della L.R.T. 21/2010, definiscono, nei contratti o convenzioni di servizio, forme di controllo sull'attività dell'Associazione, con particolare riguardo a quelle rivolte all'offerta e produzione dei servizi di che trattasi, del tipo di quello esercitato sui propri uffici interni.</p> <p>Il Consiglio Direttivo è comunque tenuto a relazionare in modo analitico all'Assemblea degli associati, in occasione dell'approvazione del rendiconto annuo, sull'andamento e i risultati delle attività svolte a seguito e nell'ambito dei contratti di cui al comma suddetto, oltre che della restante attività istituzionale dell'Associazione svolta di iniziativa.</p>
<p style="text-align: center;">TITOLO VII DISPOSIZIONI TRANSITORIE Articolo 22</p> <p>Le disposizioni dell'art. 12 relative alla durata ed alla rieleggibilità dei membri del Consiglio, si applicano a partire dalla scadenza del mandato dei Consiglieri in corso al momento della adozione delle disposizioni stesse.</p>	<p style="text-align: center;">TITOLO VII DISPOSIZIONI TRANSITORIE Articolo 22</p> <p>Le disposizioni dell'art. 12 relative alla durata ed alla rieleggibilità dei membri del Consiglio e alla composizione dello stesso, si applicano a partire dalla scadenza del mandato dei Consiglieri in corso al momento della adozione delle disposizioni stesse.</p>